

Elio **CICINELLI**
Magistrato

Schemi di
DIRITTO
dell'**UNIONE**
EUROPEA

IX edizione **2024**


Neldiritto
Editore

Il ruolo degli Stati:	<p>di polizia e della cooperazione giudiziaria penale la competenza spettante all'Unione non ha natura esclusiva;</p> <ul style="list-style-type: none"> - il mantenimento dell'ordine pubblico e la garanzia della sicurezza interna.
Eccezioni:	<p>→ Le disposizioni dei trattati concernenti lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia non trovano applicazione in riferimento ad alcuni Stati membri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Regno Unito; - Irlanda; - Danimarca.

↳ 3.1. Politiche relative ai controlli alle frontiere, asilo e immigrazione.

Oggetto:	<p>→ Mira a offrire uno <i>status</i> appropriato a qualsiasi cittadino di uno Stato terzo che necessiti di protezione internazionale, assicurando il rispetto del principio di non respingimento.</p> <p>→ Concerne due aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la garanzia della libertà di circolazione delle persone all'in-terno dello spazio dell'Unione, fondata sull'assenza di qualsiasi controllo alle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne; - la garanzia del controllo delle persone all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'instaurazione di un sistema integrato di gestione delle frontiere esterne. <p>→ Gli atti emanati in tale ambito seguono la procedura legislativa ordinaria in quanto assunti dal Parlamento europeo unitamente al Consiglio.</p>
Sviluppo e attuazione:	<p>→ I principi destinati a regolare lo sviluppo e l'attuazione delle politiche comuni in tutti e tre gli ambiti (controlli alle frontiere, asilo e immigrazione) sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il principio di solidarietà e di equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario; - il principio di proporzionalità, destinato ad applicarsi alle misure contenute negli atti adottati dall'Unione. <p>→ Tali principi sono stati ribaditi dal Consiglio Europeo nelle Conclusioni del 28 giugno 2018 relative al tema dei migranti, in cui è evidenziata l'esigenza di creare un Sistema Europeo di Asilo.</p>
Sviluppo e attuazione:	<p>→ Il 23 settembre 2019 i Governi di Germania, Francia, Italia e Malta hanno adottato a La Valletta una dichiarazione congiunta in ordine alla possibile creazione di un meccanismo di solidarietà per la gestione dei flussi migratori via mare da sottoporre agli Stati membri.</p>

↳ 3.2. Cooperazione giudiziaria in materia civile.

- **La cooperazione è fondata su due aspetti:**
- il principio di **riconoscimento reciproco delle decisioni** giudiziarie e extragiudiziarie;

Oggetto:

- la possibilità di adottare **misure intese al ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari** degli Stati membri.
- L'Unione può adottare, ove ***necessario al buon funzionamento del mercato interno***, le misure appropriate per garantire tale cooperazione mediante l'adozione di atti da parte del Parlamento europeo e del Consiglio, che deliberano seguendo la **procedura legislativa ordinaria**.
- Per l'adozione di ***misure relative al diritto di famiglia***, aventi implicazioni transnazionali è prevista l'applicazione della **procedura legislativa speciale**, secondo il modello della consultazione: il Consiglio delibera all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo.

Interventi normativi in materia:

- **Regolamento UE n. 805/2004 del Consiglio e del Parlamento europeo che istituisce il titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati.**
- **Regolamento UE n. 1896/2006 del Consiglio e del Parlamento europeo che istituisce un procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.**
- **Regolamento UE n. 1259/2010 del Consiglio "relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale".**
- **Regolamento UE n. 650/2012 del Consiglio e del Parlamento europeo relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo.**
- **Regolamento UE n. 848/2015 del Consiglio e del Parlamento europeo che si applicherà, ai sensi degli artt. 84 e 92, alle procedure di insolvenza aperte a partire dal 26 giugno 2017. Le procedure aperte prima di tale data restano sottoposte al regolamento n. 1346/2000.**
- **Regolamenti UE n. 2016/1103 e n. 2016/1104 del Consiglio in materia di regime patrimoniale tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate, con i quali si intende disciplinare in modo uniforme (tra gli Stati aderenti) aspetti specifici quali la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni e degli atti pubblici.**
- **Regolamento UE n. 2020/1783 relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale.**
- **Regolamento UE n. 2020/1784 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.**
- **Direttiva UE n. 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio e Regolamento UE 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.**

↳ 3.3. Cooperazione giudiziaria in materia penale e cooperazione di polizia.

- ***La cooperazione giudiziaria in materia penale è fondata su tre aspetti:***
 - il principio di riconoscimento reciproco delle sentenze e delle decisioni

Cooperazione
giudiziaria
in materia penale:

- giudiziarie;
- il **ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari** degli Stati membri;
- l'adozione di **norme minime concernenti la definizione dei reati e delle sanzioni nella sfera della criminalità particolarmente grave**: terrorismo, tratta degli esseri umani, sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione dei mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.
- Lo strumento normativo principalmente utilizzato è la **direttiva**:
 - assunta secondo la procedura legislativa ordinaria;
 - qualora un membro del Consiglio ritenga che il progetto di atto legislativo incida su aspetti fondamentali del proprio ordinamento penale, può chiedere di investire della questione il Consiglio europeo, che si pronuncia entro un termine di quattro mesi;
 - in caso di disaccordo, è possibile instaurare una cooperazione rafforzata tra almeno nove Stati membri, assoggettata ad un meccanismo semplificato per quanto concerne la concessione della relativa autorizzazione.

Strumenti
della cooperazione
giudiziaria
in materia penale:

- **Eurojust**:
 - ha il compito di sostenere e potenziare il coordinamento e la cooperazione tra le Autorità nazionali quando la criminalità interessa due o più Stati membri;
 - può avviare indagini penali, può proporre di avviare indagini penali e coordinarle, ha il compito di potenziare la cooperazione giudiziaria anche attraverso la composizione di conflitti di competenza;
 - è disciplinata dal Regolamento (UE) 2018/1727 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, che ha sostituito e abrogato la decisione 2002/187/GAI.
- **Ordine di indagine europeo**:
 - è stato introdotto con la direttiva 2014/41/UE, recepita nel nostro ordinamento con **D.lgs. 21 giugno 2017, n. 108**;
 - mira a realizzare un sistema globale di acquisizione delle prove nelle fattispecie aventi dimensione transfrontaliera.
- **Procura europea (EPPO - European Public Prosecutor's Office)**:
 - è stata istituita con regolamento UE 2017/1939 del 12 ottobre 2017 ed è divenuta operativa a far data da 1°.06.2021;
 - ha sede in Lussemburgo;
 - è competente a individuare, perseguire e rinviare a giudizio gli autori di reati lesivi degli interessi finanziari dell'Unione innanzi agli organi giurisdizionali nazionali degli Stati partecipanti;
 - si articola in un duplice livello:
 - √ centrale, su base collegiale, composto tra l'altro da un procuratore europeo per ogni Stato partecipante con compiti di supervisione sulle indagini e sulle azioni penali;
 - √ decentrato, formato dai procuratori europei delegati aventi sede negli

Strumenti
della cooperazione
giudiziaria
in materia penale:

- Stati membri, incaricati delle indagini e delle azioni penali.
- **Direttiva UE 2017/541 del 15 marzo 2017 sulla lotta contro il terrorismo:**
 - è volta al contrasto a fenomeni di criminalità di notevole gravità e natura transnazionale.
 - **Direttiva UE 2018/1673 del 12 novembre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante il diritto penale:**
 - mira a consentire una cooperazione transfrontaliera fra le autorità competenti più efficiente e più rapida, al fine di affrontare i problemi del riciclaggio, del finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata ad esso legati.
 - **Direttiva UE n. 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio** relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri.
 - **Regolamento UE n. 2023/1543 del Parlamento europeo e del Consiglio** relativo agli ordini europei di produzione e agli ordini europei di conservazione di prove elettroniche nei procedimenti penali e per l'esecuzione di pene detentive a seguito di procedimenti penali.
 - **Direttiva UE n. 2023/2843 del Parlamento europeo e del Consiglio e Regolamento UE 2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di digitalizzazione della cooperazione giudiziaria.**



Che cos'è il mandato d'arresto europeo?

Con la decisione quadro 2002/584/GAI gli Stati membri hanno sostituito, nei loro rapporti reciproci, la procedura di estradizione prevista da diverse convenzioni internazionali con un sistema semplificato, diretto alla consegna da uno Stato membro (richiesto) ad un altro (richiedente) di persone da sottoporre a giudizio ovvero già condannate e che devono espriare una pena detentiva.

La citata decisione quadro è stata recepita dall'Italia con la legge 22 aprile 2005, n. 69, modificata con il D.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10.

Gli elementi caratteristici del mandato d'arresto europeo sono:

- 1) l'instaurazione di relazioni dirette tra le autorità giudiziarie "di emissione" e quelle "di esecuzione";
 - 2) previsione di ipotesi tassative di motivi di rifiuto, facoltativi o obbligatori;
- la scomparsa del controllo sulla doppia incriminazione per le fattispecie di reato individuate nella direttiva;
- 3) la rapidità e certezza della fase di esecuzione del mandato d'arresto europeo attraverso la predeterminazione di termini massimi per la decisione sulla consegna e per il successivo trasferimento della persona.

Cooperazione
di polizia:

- Si sostanzia nel coordinamento tra le autorità degli Stati membri competenti nel settore della prevenzione e/o dell'individuazione dei reati e nelle relative indagini.
- L'Unione può adottare misure intese a realizzare:
 - **una cooperazione non operativa** (raccolta, archiviazione, trattamento e scambio delle pertinenti informazioni) >> gli atti sono adottati seguendo la procedura legislativa ordinaria;
 - **una cooperazione operativa** >> gli atti devono essere assunti secondo una procedura legislativa speciale che prevede la deliberazione all'unanimità del Consiglio, previa consultazione del Parlamento